

COMUNE DI ESCOLCA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 4

UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile: Lai Eugenio

in data 07/05/2019

OGGETTO:

DIVIETO DI UTILIZZO PLASTICA MONOUSO

SINDACO

PREMESSO CHE:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale di porre in essere ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti valorizzando lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse nell'ambiente;
- in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica o ancor peggio destinati a inquinare l'ambiente;
- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;
- l'Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN13432:200/AC:2005) la quale prevede che dal 2010 tutti i sacchetti di polietilene vengano sostituiti con quelli in materiali biodegradabili;
- l'utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale dei sacchetti monouso: si ridurrebbero le emissioni di CO₂ (produzione) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;
- a fronte del costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani e nei mari e ai danni che ne conseguono, è di recentissima adozione a livello europeo la proposta di nuove norme volte alla graduale eliminazione dei prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa;
- seppur in assenza di uno specifico divieto legislativo di usare e commercializzare stoviglie non
- compostabili, la scelta di limitarne l'uso è in linea con le normative e le direttive comunitarie vigenti sulla riduzione dei rifiuti e sul potenziamento dei sistemi di riciclo;

CONSIDERATO CHE il Comune di Escolca intento a incentivare il turismo e valorizzare le risorse del proprio territorio, con particolare riguardo agli aspetti naturalistici, vuole contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente con gravissimi danni per l'ecosistema. In tale ottica, l'Amministrazione Comunale di Escolca prefigge le seguenti finalità:

- ridurre la produzione di rifiuti;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, in particolare derivanti dal petrolio, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
- utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
- salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;

- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

CONSIDERATO CHE il Comune di Escolca è stato insignito nell'anno 2018 del riconoscimento di Comune Riciclone da parte dell'Associazione Legambiente;

RITENUTO pertanto necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell'utilizzo di materiale monouso non biodegradabili, disciplinando, con la presente, le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio di questo Comune;

RITENUTO pertanto necessario vietare:

- l'utilizzo di buste di plastica;
- L'utilizzo e la distribuzione anche per asporto di materiale plastico quale contenitori, posate, piatti, bicchieri, cannucce in occasione di manifestazioni, iniziative finanziate e/o patrocinate dal Comune;

INDIVIDUATE le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:

- a) gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;
- b) gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche, sagre, concerti, mercatini e altre attività finanziate e/o patrocinate dal Comune potranno utilizzare e distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente Contenitori, Posate, Piatti, Bicchieri, Cannucce, Sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile, in quanto minimizzare e praticare la differenziazione dei rifiuti per questa Amministrazione è segno di civiltà;

DATO ATTO CHE rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti nei casi di "Igiene Pubblica" ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dell'Ambiente";

ORDINA

1. nelle more dell'adeguamento del *Regolamento per la gestione dei servizi di igiene pubblica*, con decorrenza immediata, di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:
 - a) gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;
 - b) gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste

pubbliche, sagre, concerti, mercatini, e altre attività finanziate e/o patrocinate dal Comune potranno utilizzare e distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente materiale biodegradabile e compostabile quali a titolo esemplificativo Contenitori, Posate, Piatti, Bicchieri, Cannucce, Sacchetti monouso;

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sardegna ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

La presente O.S. viene trasmessa, per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza:

- Ufficio di Polizia Municipale;
- Stazione locale dei Carabinieri di Gergei;

Di divulgare la presente Ordinanza tra gli operatori economici, commerciali e associazioni di questo territorio comunale.

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Locale e alla Forza Pubblica il controllo e l'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
(Dott. Eugenio Lai)